

CITTA' DI TORINO  
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE  
N° 10 " MIRAFIORI SUD"

OGGETTO: C.10 - ART. 42 COMMA 2 – CONCESSIONE PLURIENNALE DI LOCALI SITI IN VIA MORANDI N.10 ALL'ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE SPORTIVA MIRAFIORI BORGATA. RINNOVO. APPROVAZIONE.

Il Presidente Trombotto, di concerto con il Coordinatore alla I<sup>a</sup> Commissione Lubatti, riferisce:

Con deliberazione del Consiglio Circostrizionale del 02 dicembre 1998 esecutiva dal 31 dicembre 1998, mecc. n. 9806607/93, fu approvata la concessione d'alcuni locali del basso fabbricato di civica proprietà sito in Via Morandi 10 all'Associazione Ricreativa Culturale Sportiva Mirafiori Borgata con scadenza 31 dicembre 2002.

Con nota del 11.03.2002, prot. n 1777/V-1-2 il Presidente dell'A.R.C.S. ha richiesto il rinnovo della concessione dei locali sopra citati per la realizzazione delle iniziative di cui all'allegato progetto;

Considerato che:

- L'Associazione Ricreativa Culturale Sportiva Mirafiori Borgata, costituita da cittadini della zona Est della Circostrizione 10, è finalizzata alla promozione d'attività socio-culturali, sportive e del tempo libero e svolge ormai da anni la sua attività sul territorio circostrizionale con risultati ed esperienze positivi, requisito richiesto dall'Art. 5 – Lettera A – del Regolamento n. 214 per la concessione dei beni immobili comunali ad enti ed associazioni;
- L'Associazione, come da Statuto Regolamento Interno, non persegue finalità di lucro e pertanto, ai sensi dell'Art.1 – Punto 3 – del Regolamento già citato, può essere ammessa a fruire di vantaggi economici;
- Il progetto, che si ritiene di particolare rilevanza sociale, si prefigge lo scopo di promuovere, gestire ed affiancare attività d'ordine ricreativo, culturale e sportivo rivolte ai cittadini di tutte le età a fini aggregativi e del tempo libero, altro requisito richiesto dall'Art.2 – Punto 4 del Regolamento suddetto;
- L'attività dell'Associazione copre una zona della Circostrizione sprovvista di strutture similari;
- I locali saranno utilizzati per l'attuazione d'attività culturali-ricreative-sportive ritenute di particolare rilevanza sociale.

Preso atto del parere favorevole espresso in data 13 febbraio 2003 dal Gruppo di Lavoro interassessorile per la concessione di immobili ad Enti ed Associazioni costituito ai sensi del Regolamento sopra citato che ritiene di accogliere le proposte della Circostrizione sia per l'abbattimento del canone annuo di mercato, stimato in Euro 6940,00 dall'ufficio tecnico comunale competente, al 10% da corrispondere in Euro 694,00 e sia per la definizione in Euro 3393,00 quale recupero a titolo forfetario delle spese relative ai consumi d'acqua potabile e riscaldamento.

Si ritiene di poter accogliere l'istanza suindicata e di poter quindi proporre al Consiglio Circostrizionale di approvare la concessione dei locali di cui trattasi all'Associazione in parola alle condizioni di cui allo schema di disciplinare allegato, già sottoscritto dal concessionario preliminare accettazione, che fa parte integrante del presente provvedimento deliberativo.

La concessione avrà la durata di quattro anni con decorrenza dalla data di esecutività del successivo atto dirigenziale.

La proposta di concessione è stata discussa dalla I<sup>a</sup> Commissione Permanente di Lavoro in data 16 dicembre 2002 e licenziata dalla Giunta Circoscrizionale nella seduta del 9 gennaio 2003.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 (mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n.175 (mecc. 9604113/49) del 27 giugno 1996, il quale fra l'altro, all'art.42 comma 2, dispone in merito alle "competenze proprie" attribuite ai Consigli Circoscrizionali cui appartiene l'attività in oggetto;
  - Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000 sono:
    - favorevole sulla regolarità tecnica;
    - favorevole sulla regolarità contabile;
- Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;

#### PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

1. di approvare il rinnovo della concessione dei locali di civica proprietà, siti in Via Morandi 10, come individuato nel disciplinare allegato e che fa parte integrante del presente provvedimento deliberativo, all'Associazione Ricreativa Culturale Sportiva Mirafiori Borgata con sede legale in Via Bovetti n.10 Torino, Codice Fiscale 97539300010, con decorrenza dalla data del successivo atto dirigenziale di concessione, per la durata di quattro anni eventualmente rinnovabili alla scadenza con apposito provvedimento;
2. di approvare, quale vantaggio economico attribuito ai sensi del Regolamento per la concessione di beni immobili comunali ad Enti ed Associazioni, il canone annuo di Euro 694,00 pari al 10% del canone di mercato stimato in Euro 6940,00 dall'ufficio tecnico comunale competente e la somma di Euro 3393,00 quale recupero a titolo forfetario delle spese relative ai consumi d'acqua potabile e riscaldamento per un totale di Euro 4087,00;
3. di riservare a successiva determinazione dirigenziale l'atto di concessione dei locali;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000.

Al momento della votazione risultano fuori aula i Consiglieri: Lubatti e Regalbuto.

Il Consiglio di Circoscrizione, con votazione palese per alzata di mano accerta e proclama il seguente risultato:

PRESENTI	N. 22
VOTANTI	N. 18
FAVOREVOLI	N. 18
CONTRARI	N. //
ASTENUTI	N. 4 Acquaviva, Albano, Minutello, Rastelli.

Il Consiglio di Circoscrizione

DELIBERA

1. di approvare il rinnovo della concessione dei locali di civica proprietà, siti in Via Morandi 10, come individuato nel disciplinare allegato e che fa parte integrante del presente provvedimento deliberativo, all'Associazione Ricreativa Culturale Sportiva Mirafiori Borgata con sede legale in Via Bovetti n.10 Torino, Codice Fiscale 97539300010, con decorrenza dalla data del successivo atto dirigenziale di concessione, per la durata di quattro anni eventualmente rinnovabili alla scadenza con apposito provvedimento;
2. di approvare, quale vantaggio economico attribuito ai sensi del Regolamento per la concessione di beni immobili comunali ad Enti ed Associazioni, il canone annuo di Euro 694,00 pari al 10% del canone di mercato stimato in Euro 6940,00 dall'ufficio tecnico comunale competente e la somma di Euro 3393,00 quale recupero a titolo forfetario delle spese relative ai consumi d'acqua potabile e riscaldamento per un totale di Euro 4087,00;
3. di riservare a successiva determinazione dirigenziale l'atto di concessione dei locali;

Prima della votazione dell'I.E. escono fuori aula i Consiglieri: Acquaviva, Albano, Minutello, Rastelli, Reverdito, Spinelli.

4. Il Consiglio di Circoscrizione, con distinto voto palese ed unanime, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000.
-